



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 170 DEL 21-12-2020

Oggetto: SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PRO=
 GRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO) ANNO 2020 -
 APPROVAZIONE BANDO.

L'anno duemilaventi addi ventuno del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31/03/1999 ha provveduto alla revisione del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. 25/06/1983, n. 347 con quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, e D, all'interno delle quali sono state create diverse posizioni economiche e che l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 21 maggio 2018 ha confermato il predetto sistema di classificazione del personale apportando alcune modifiche tra le quali l'ampliamento delle posizioni economiche acquisibili attraverso la progressione economica (A6, B8, C6 e D7);

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all'articolo 40, in tema di contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", con particolare riferimento all'articolo 23, commi 1 e 2, che disciplinano l'istituto della progressione economica orizzontale all'interno delle categorie;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato D. Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche devono essere riconosciute, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili in favore di una quota limitata di dipendenti, secondo il dettato di cui all'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, che destina la quota prevalente delle risorse disponibili alla performance individuale;

VISTO l'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, che disciplina l'istituto della progressione economica all'interno delle categorie e conferma:

- il sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 31.03.1999,
- il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla selezione introdotto dall'art. 9 del CCNL 11/4/2008;

CONSIDERATO che per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione economica il C.C.N.L. 31/03/1999 e il C.C.N.L. 21/05/2018 forniscono una serie di elementi di valutazione che possono essere integrati attraverso l'adozione di un sistema per la misurazione e la valutazione delle prestazioni al fine dell'attribuzione delle progressioni orizzontali;

ATTESO che:

- ✓ le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

- ✓ la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento;
- ✓ ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

RILEVATO, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, che le Amministrazioni pubbliche, ai fini della valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, sono tenute ad adottare con apposito provvedimento formale il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" dell'Ente;

CONSIDERATO che la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla base della qualità del servizio pubblico offerto dall'ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il regolamento disciplinante il sistema di misurazione giusta deliberazione della giunta comunale n. 95 del 20/12/2010, modificata con deliberazione G.C. n. 67 del 23/12/2011 e successiva G.C. n. 14 del 19/02/2013.

CONSIDERATO che:

- le progressioni sono uno strumento di valorizzazione delle risorse umane e devono essere effettuate nel rispetto di principi di selettività e trasparenza;
- l'istituto della progressione economica "orizzontale", consiste nella possibilità per il personale dipendente di progredire all'interno della stessa categoria di inquadramento acquisendo quote di retribuzione fissa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 31/10/2020, esecutiva, con la quale sono state formulate alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive di parte datoriale per lo svolgimento delle trattative sindacali per l'anno 2020, prevedendo, tra l'altro:

- programmare per l'anno 2020, nel rispetto delle disponibilità delle risorse e del mantenimento dell'equilibrio generale del fondo, nuove progressioni economiche orizzontali riservate al personale dipendente nella misura del 50% degli aventi diritto con arrotondamento all'unità superiore, con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 01/01/2020, secondo criteri di selettività ed in funzione delle risultanze del sistema di valutazione, e, comunque, nei limiti delle disponibilità delle risorse di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali;
- stabilire quale base di riferimento per l'attribuzione delle progressioni le valutazioni della performance individuale ed organizzativa del personale per il triennio 2017/2018/2019;
- stabilire che la valutazione delle prestazioni relative alle P.O, attribuita al segretario comunale, in caso di assenza e/o impedimento dello stesso sia effettuata dal Nucleo di valutazione

DATO ATTO che nell'incontro della delegazione trattante del 17/12/2020 sono state concordate le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, a valere sulla parte stabile del fondo anno 2020, per un ammontare complessivo pari ad € 2.200,00 ed è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue: "(...) le delegazioni trattanti, in relazione anche all'esigua dotazione organica, convengono che il finanziamento dell'istituto contrattuale in argomento sia riservato al personale dipendente nella misura massima del 50% dei dipendenti in possesso dei requisiti, con arrotondamento all'unità superiore";

VISTA la successiva deliberazione G.C. n. 111 del 18/12/2020, esecutiva, ad oggetto: "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva CCDI per il personale non dirigente – Annualità 2020";

VISTO altresì l'art. 8 del Contratto Collettivo Integrativo triennale del personale dipendente di comparto del Comune di Castignano, sottoscritto tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale, che detta i criteri per la progressione economica all'interno della categoria e, precisamente:

1. *"All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.*
2. *La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione (art. 23 D. Lgs n.150/2009).*
3. *Le parti annualmente in sede di Contratto Decentrato Integrativo destinano una quota delle risorse decentrate (parte stabile) al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali.*
4. *Le delegazioni trattanti stabiliscono le risorse da destinare alle progressioni nonché le categorie e la percentuale di personale cui riservare le relative procedure.*
5. *Il personale interessato è quello a tempo indeterminato in servizio nell'Ente, con almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento.*
6. *Ai fini del computo del requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in godimento si considera quanto segue:*
 - *ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno;*
 - *il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo ente; pertanto nell'anzianità di servizio si considera anche quella pregressa*
4. *Non accedono alla progressione economica i dipendenti:*
 - *che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 80/100, nel triennio di riferimento in relazione alla misurazione e valutazione dei risultati del sistema di valutazione dell'ente. approvato con delibera di G. C. n. 95 del 20/12/2010 e s.m.i;*
 - *che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari disposti nell'ultimo biennio (in caso di provvedimenti di ordine superiore alla censura o al rimprovero scritto)*
5. *Come previsto dall'articolo 16 comma 7 del CCNL 21/05/218, l'attribuzione della progressione economica non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.*
6. *Nell'allegato A) sono indicati i criteri per la partecipazione alle procedure di selezione".*

PRESO atto della relazione tecnico illustrativa ed economica e del parere positivo del Revisore dei Conti, in atti;

RITENUTO di dover procedere all'indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in favore del personale in servizio presso il Comune di Castignano alla data del 01/01/2020 e, per l'effetto, di approvare il relativo bando di selezione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne costituisce presupposto e motivazione per l'adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 della legge n.241/90;

DI INDIRE, per l'anno 2020, la selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale in favore del personale dipendente del Castignano nella misura massima del 50% degli aventi diritto, con arrotondamento all'unità superiore;

DI APPROVARE l'avviso di selezione di cui in allegato alla presente unitamente allo schema di domanda;

DI DARE ATTO che conformemente al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, ed alle prescrizioni di cui alla deliberazione G.C. n. 94/2020, sopra citata, ai fini della valutazione delle prestazioni dei dipendenti, qualora trattasi di categoria D, titolari di posizione organizzativa, la competenza viene attribuita al Segretario dell'Ente e, in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, al nucleo di valutazione, mentre per le restanti categorie prioritariamente al Responsabile apicale, in mancanza al Segretario;

DI STABILIRE che risulteranno vincitori della presente selezione e, di conseguenza beneficiari della progressione orizzontale, i dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, fino al completo utilizzo della quota parte del fondo specificatamente destinato a tale istituto contrattuale, comunque nella misura massima del 50% degli aventi diritto;

DI DARE ATTO che:

- le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono contenuti nell'art. 8 del vigente CCI triennale;
- i benefici economici delle progressioni avranno decorrenza 1/01/2020;
- la spesa complessiva per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti delle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020;

DI DISPORRE la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA**

f.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2020 al 05-01-2021 con numero 1098

Castignano, li 21-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino